

ALLEGATO 2 – SCHEMA DI ACCORDO QUADRO

ACCORDO QUADRO PER REGOLARE L'ESECUZIONE DI TUTTE LE OPERE E PROVVISI OCCORRENTI PER ESEGUIRE E DARE COMPLETAMENTE ULTIMATI I LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA RELATIVI ALLE OPERE EDILI DEGLI EDIFICI E DELLE RELATIVE AREE ED INFRASTRUTTURE ESTERNE, NONCHÉ DI ALTRI LAVORI SIMILARI OCCORRENTI ALL'UNIVERSITÀ DEGLI STUDI MAGNA GRÆCIA DI CATANZARO. CIG 99021844BD

L'anno _____, il giorno _____ del mese di _____, negli Uffici del Rettorato siti presso il Campus Universitario in Località Germaneto di Catanzaro, Viale Europa, si è proceduto, alla presenza dell'Ufficiale Rogante, Dott. Roberto Sigilli, delegato con Atto del Rettore a redigere e ricevere in forma pubblica amministrativa i contratti che si stipulano nell'interesse dell'Università, alla sottoscrizione digitale per via telematica del seguente atto.

L'Università degli Studi "Magna Graecia" di Catanzaro, che nel prosieguo del presente atto sarà denominata "Università", "Stazione Appaltante" o "Amministrazione", con sede in Catanzaro, c.a.p. 88100, Viale Europa, Germaneto di Catanzaro, C.F. 97026980793 e P.IVA 02157060795, nella persona del Prof. Giovambattista De Sarro, nato a Nicastro (CZ) il 2.10.1955, nella qualità di Rettore pro-tempore e Legale Rappresentante, ivi domiciliato per la carica, il quale interviene esclusivamente nel nome, per conto e nell'interesse dell'Università stessa.

E

La società _____, C.F. e P.IVA _____, con sede in _____, Via _____, rappresentato dal Sig. _____, nato a _____ il _____, il quale interviene esclusivamente nel nome, per conto e nell'interesse della Ditta stessa.

PREMESSO CHE

- la stazione appaltante ha la necessità di affidare – mediante Accordo Quadro – l'esecuzione dei lavori per la manutenzione ordinaria e straordinaria relativi alle opere edili degli edifici e delle relative aree e infrastrutture esterne, nonché ad altri lavori simili occorrenti all'Università stessa;
- in relazione ad una pluralità d'interventi manutentivi non programmati e di natura ordinaria ed eccezionale, si ritiene necessario pervenire ad un coordinamento unitario degli stessi tramite apposito Accordo Quadro da cui far risultare le condizioni alle quali l'appaltatore si obbliga ad eseguire le prestazioni di lavori e forniture in opera che di volta in volta gli verranno richieste con appositi contratti applicativi;
- ai fini suddetti è stata indetta apposita gara _____, per l'affidamento dell'Accordo Quadro per regolare l'esecuzione di tutte le opere e provviste occorrenti per eseguire e dare completamente ultimati i lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria relativi alle opere edili degli edifici e delle relative aree e infrastrutture esterne nonché di altri lavori simili occorrenti all'Università degli Studi "Magna Graecia" di Catanzaro della durata di 48 mesi, a seguito della quale è risultata aggiudicataria la società _____, Via _____, _____, per l'importo complessivo pari ad € _____ + IVA, al netto del ribasso percentuale offerto del _____%, di cui € _____ per lavori e € _____ per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso;

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI "MAGNA GRÆCIA"
VIALE EUROPA – LOC. GERMANETO – CATANZARO

- con DDG n. _____ del _____ è stata affidata definitivamente all'Appaltatore – mediante Accordo Quadro – l'esecuzione dei lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria relativi alle opere edili degli edifici e delle relative aree ed infrastrutture esterne, nonché di altri lavori similari occorrenti all'Università stessa, per l'importo complessivo di € _____ + IVA, al netto del ribasso percentuale offerto del _____%, di cui € _____ per lavori e € _____ per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso;
- con nota prot. _____ del _____ l'Amministrazione ha comunicato alla Ditta l'intervenuta aggiudicazione;
- l'Area Servizi Tecnici e Negoziali dell'Università ha verificato in capo alla Ditta il possesso dei requisiti di ordine generale e di capacità economico-finanziaria e tecnico-organizzativa richiesti per la partecipazione alla gara, come risulta dalla documentazione conservata agli atti dell'Amministrazione, secondo quanto riportato nel Verbale di efficacia sottoscritto dal Responsabile del Procedimento in data _____;
- l'Amministrazione ha proceduto in data _____ (prot. _____) tramite il sistema B.D.N.A. a richiedere alle competenti autorità per la mandataria il rilascio della comunicazione antimafia ai sensi del D.Lgs 159/2011. Successivamente in data _____ la Banca Dati Nazionale Antimafia ha informato questa Amministrazione che non sussistono le cause di decadenza, di sospensione o di divieto di cui agli artt. 67 e 84 Comma 4, Lettera A), B) e C) del Codice Antimafia.
- la Ditta, a garanzia degli obblighi assunti con il presente atto e secondo le disposizioni di legge, ha costituito la cauzione definitiva mediante la polizza fideiussoria n. _____ della _____ e la copertura assicurativa per danni da esecuzione, responsabilità civile terzi e garanzia manutenzione, mediante la polizza n. _____ della _____;
- è stato rispettato il termine dilatorio di cui all'art. 32, c. 9 del D.Lgs. 50/2016 essendo stata data comunicazione dell'aggiudicazione, ai sensi dell'art. 76 del D.Lgs. 50/2016, con nota prot. _____ del _____;
- si rende ora necessario procedere alla stipulazione del relativo Accordo Quadro, che sarà in seguito indicato anche con il termine "accordo".

ART 1 – DEFINIZIONI E RICHIAMO PREMESSE

1. Le premesse, le definizioni concordate e tutti i documenti richiamati nel presente Accordo, i quali, sebbene non allegati, restano depositati presso l'Ufficio Tecnico dell'Università in libera disponibilità delle parti, costituiscono parte integrante e sostanziale dell'Accordo medesimo.
2. L'appalto viene altresì affidato ed accettato sotto l'osservanza piena, assoluta, inderogabile e inscindibile delle norme, condizioni, obblighi, modalità, patti e oneri dedotti e risultanti anche dall'offerta e dai seguenti documenti che fanno parte integrante e sostanziale del presente contratto, per quanto non vengano materialmente allegati:
 - il capitolato speciale d'appalto;
 - il capitolato generale d'appalto approvato con decreto ministeriale 19 aprile 2000, n. 145;
 - l'offerta tecnica ed economica;
 - l'elenco prezzi unitari
 - le migliorie proposte in sede di offerta dall'Aggiudicatario ed accettate dalla Stazione Appaltante;
 - tutti gli elaborati grafici e tecnico-amministrativi del progetto esecutivo;

**UNIVERSITÀ DEGLI STUDI "MAGNA GRÆCIA"
VIALE EUROPA – LOC. GERMANETO – CATANZARO**

- il piano di sicurezza e di coordinamento di cui al decreto legislativo n. 81/08;
- il D.Lgs. n.50 del 18/04/2016 e s.m.i.;
- il D.M. 7 marzo 2018 n. 49;
- il regolamento generale approvato con D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207, per quanto applicabile.
- il D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i. concernente la sicurezza sui luoghi di lavoro.

Sono contrattualmente vincolanti tutte le leggi e le norme vigenti in materia di lavori pubblici. In caso di discordanza tra i vari elaborati di progetto vale la soluzione più aderente alle finalità per le quali il lavoro è stato affidato e comunque quella meglio rispondente ai criteri di ragionevolezza e di buona tecnica esecutiva.

In caso di norme del capitolato speciale tra loro non compatibili o apparentemente non compatibili, trovano applicazione, in primo luogo, le norme riportate nel disciplinare di gara o quelle che fanno eccezione a regole generali, in secondo luogo quelle maggiormente conformi alle disposizioni legislative o regolamentari ovvero all'ordinamento giuridico, in terzo luogo quelle di maggior dettaglio e infine quelle di carattere ordinario.

L'interpretazione delle clausole contrattuali, così come delle disposizioni del capitolato speciale d'appalto, è fatta tenendo conto delle finalità del contratto e dei risultati ricercati con l'attuazione del progetto approvato; per ogni altra evenienza trovano applicazione gli articoli da 1362 a 1369 del codice civile.

ART 2 - OGGETTO DELL'ACCORDO QUADRO

1. Il presente Accordo disciplina, ai sensi dell'articolo 54 del Codice, mediante condizioni generali stabilite in via preventiva, gli eventuali futuri contratti applicativi tra le Parti per i lavori e le forniture di manutenzione ordinaria e straordinaria relative alle opere edili degli edifici e delle relative aree e infrastrutture esterne nonché ad altri lavori similari occorrenti all'Università come di seguito individuati:

AREA / EDIFICIO	STRUTTURA
Edificio dell'Area Giuridica, Economica e delle Scienze Sociali – Campus Universitario di Germaneto - Catanzaro	Edificio Aule
	Edificio Biblioteca
	Edificio Direzionale
	Centrale
	Area esterna e parcheggi
Edificio dell'Area Medica e delle Bioscienze - Campus Universitario di Germaneto - Catanzaro	Corpo F
	Corpo H
	Corpo G
	Corpo E
	Corpo L
	Corpo D: Hall, Servizio UOS CNR e piattaforma di Neuroscienze, Psicologia, aule didattiche
	Corpo C (ad esclusione dei locali consegnati all'Azienda Mater Domini), 3° livello Corpo A e B
	Centrali Tecnologiche
	Area esterna e parcheggi
	Ambulatorio Veterinario
Attrezzature sportive - Campus Universitario di Germaneto - Catanzaro	Spogliatoi
	Impianti sportivi

**UNIVERSITÀ DEGLI STUDI "MAGNA GRÆCIA"
VIALE EUROPA – LOC. GERMANETO – CATANZARO**

Residenze studentesche Lotti 1 e 2 - Campus Universitario di Germaneto - Catanzaro	Corpi alloggio e servizi
	Area esterna e parcheggi
Infrastrutture - Campus Universitario di Germaneto - Catanzaro	Rete Viaria
	Area esterna e parcheggi
Centro Giovanile Polivalente – Campus Universitario di Germaneto - Catanzaro	Edificio
	Area esterna e parcheggi
Asilo Nido - Campus Universitario di Germaneto - Catanzaro	Asilo Nido
	Area esterna e parcheggi
Sede del Corso di Laurea in Scienze Motorie - Istituto Tecnico Commerciale “Einaudi” di Catanzaro.	Plesso didattico
	Tensostruttura
	Area esterna, attrezzature sportive e parcheggi
Scuola di Alta Formazione - Complesso Monumentale San Giovanni - Catanzaro	Plesso didattico
	Area esterna e parcheggi
Plesso didattico di Sociologia - Via Eroi del 1799, 23 - Catanzaro	Plesso didattico
	Area esterna e parcheggi
Scuola di Farmacia e Nutraceutica – Loc. Roccelletta di Borgia (CZ)	Plesso didattico (solo le aree in uso all’Ateneo)
	Area esterna e parcheggi

2. L’Appaltatore si impegna all’esecuzione dei lavori e delle forniture di manutenzione ordinaria e straordinaria relative alle opere edili degli edifici e delle rispettive aree e infrastrutture esterne, nonché ad altri lavori similari occorrenti all’Università, attraverso l’affidamento di singoli incarichi oggetto dei moduli d’ordine o contratti applicativi trasmessi dall’Università stessa.
3. L’esecuzione di tutti i lavori di manutenzione dovrà, in generale, garantire la continuità dell’esercizio delle attività degli immobili oggetto d’intervento e, a tal proposito, dovranno essere predisposte, di concerto con la Stazione Appaltante, tutte le metodologie d’intervento che risultino necessarie, al fine di eliminare totalmente o in casi speciali di ridurre al minimo, i disservizi connessi all’esecuzione dei lavori stessi. L’Appaltatore s’impegna ad eseguire le prestazioni a regola d’arte e nel rispetto di tutte le norme legislative di settore e di tutte le disposizioni, anche amministrative, vigenti o entrate in vigore durante l’esecuzione dell’Accordo Quadro, nonché applicando tutte le migliorie proposte in sede di offerta ed accettate dall’Amministrazione.
4. Nel presente Accordo si intendono incluse, a titolo esemplificativo, tutte le seguenti attività e/o lavorazioni:

1. NOLI A CALDO

- 1.1 Impiego di terzi
- 1.2 Noli per movimento terra
- 1.3 Noli per sondaggio e perforazione
- 1.4 Noli per conglomerati cementizi
- 1.5 Noli per ponteggi e mezzi di sollevamento
- 1.6 Noli per opere stradali
- 1.7 Macchine operatrici diverse
- 1.8 Noli ausiliari

2. OPERE PROVVISORIALI, PONTEGGI, CASTELLI, CENTINE E SICUREZZA

- 2.1 Opere provvisoriali, ponteggi, castelli, centine
- 2.2 Opere per impianto fisso di cantiere
- 2.3 Sicurezza

2.4 Segnaletica di sicurezza aziendale

3. OPERE CIVILI

- 3.1 Scavi, rilevati, rinterri, aggettamenti e trasporti
- 3.2 Demolizioni, rimozioni e tagli
- 3.3 Palificazioni e fondazioni speciali
- 3.4 Drenaggi e vespai
- 3.5 Malte
- 3.6 Conglomerati cementizi, ferri di armatura e casseforme
- 3.7 Interventi di ripristino in cemento armato
- 3.8 Solai, coperture, soffitti, giunti e coprigiunti
- 3.9 Murature e tramezzature
- 3.10 Interventi di ripristino in murature
- 3.11 Massi
- 3.12 Impermeabilizzazioni, isolanti, coibenti
- 3.13 Opere in ferro ed in ghisa
- 3.14 Opere da lattoniere
- 3.15 Intonaci, stucchi, decorazioni, tinteggiature e verniciature
- 3.16 Pavimenti
- 3.17 Rivestimenti
- 3.18 Controsoffitti
- 3.19 Battiscopa, soglie e ornie
- 3.20 Infissi interni ed esterni
- 3.21 Opere da vetraio

4 OPERE STRADALI

- 4.1 Demolizioni e rimozioni
 - 4.2 Opere stradali
 - 4.3 Opere di sistemazione del terreno
 - 4.4 Pavimentazioni e fondazioni stradali
 - 4.5 Condotte in conglomerato
 - 4.6 Condotte in gres ceramico
 - 4.7 Condotte in ghisa
 - 4.8 Condotte in materie plastiche
 - 4.9 Pozzetti e vasche
 - 4.10 Barriere stradali
 - 4.11 Segnaletica orizzontale e verticale
5. Rientra inoltre nell'oggetto dell'appalto ogni altro intervento occorrente per dare gli immobili interessati dall'Accordo perfettamente mantenuti.
6. In presenza di particolari e giustificate circostanze o di improrogabili emergenze, la Stazione Appaltante si riserva la facoltà di affidare lavori e forniture in opera dello stesso genere e nell'ambito dello stesso Accordo anche ad altre imprese, senza che l'Appaltatore possa avanzare richieste di compensi o indennizzi di sorta.
7. Le Parti prendono atto che nell'elenco prezzi posto a base di gara, possono essere presenti anche delle voci di lavorazioni riconducibili ad altri contratti. Per tale motivo l'Appaltatore non potrà in nessun modo e per nessun motivo avanzare richieste di compensi o indennizzi qualora la Stazione Appaltante dovesse decidere di affidare le suddette lavorazioni, anche se presenti in

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI "MAGNA GRÆCIA"
VIALE EUROPA – LOC. GERMANETO – CATANZARO

elenco, a ditte terze. Tali voci sono state inserite nell'elenco posto a base d'asta in quanto, se si rendessero necessarie come lavorazioni accessorie rispetto a quelle ordinate, potranno essere comunque richieste dalla Stazione Appaltante.

8. L'esecuzione dei lavori è sempre e comunque effettuata secondo le regole dell'arte e l'Appaltatore deve conformarsi alla massima diligenza nell'adempimento dei propri obblighi.
9. L'Appaltatore attesta le seguenti circostanze delle quali ha preso atto al momento della presentazione dell'offerta, corredata delle specifiche dichiarazioni:
 - a. di avere esaminato tutti gli elaborati posti a base di gara, di essersi recato sul luogo di esecuzione dei lavori, di avere preso conoscenza delle condizioni locali, della viabilità di accesso, di aver verificato le capacità e le disponibilità, compatibili con le tipologie degli interventi previsti, delle cave eventualmente necessarie e delle discariche autorizzate, nonché di tutte le circostanze generali e particolari suscettibili di influire sulla determinazione dei prezzi, sulle condizioni contrattuali e sull'esecuzione dei lavori dell'Accordo Quadro e di aver giudicato le lavorazioni previste realizzabili ed i prezzi nel loro complesso remunerativi e tali da consentire il ribasso offerto;
 - b. di avere effettuato una verifica della disponibilità della mano d'opera necessaria per l'esecuzione dei lavori, nonché della disponibilità di attrezzature adeguate all'entità e alla tipologia e categoria dei lavori previsti nell'Accordo Quadro;
 - c. di aver accertato lo stato dei luoghi, la consistenza delle preesistenze e dei beni dell'area dell'intervento, ed i lavori necessari per la conduzione del servizio di manutenzione oggetto dell'Accordo Quadro;
 - d. di avere la specifica esperienza e di disporre di una adeguata organizzazione di capitali, attrezzature e personale specializzato tali da permettere l'esecuzione dei lavori compresi nell'Accordo Quadro;
 - e. di essere a perfetta conoscenza di tutte le prescrizioni, norme ufficiali e leggi vigenti sotto la cui giurisdizione ricadono le opere in oggetto, obbligandosi a rispettare e a far rispettare ai propri incaricati le norme e i regolamenti che disciplinano la sicurezza dell'esercizio delle attività previste negli immobili interessati, assumendo a proprio carico la responsabilità per danni determinati da eventuali inosservanze;
 - f. di impegnarsi a collaborare con la Direzione Lavori allo scopo di agevolare l'esecuzione del singolo intervento (contratto applicativo) ed a rispettare il relativo cronoprogramma.
10. Tutti gli interventi manutentivi indicati ai precedenti punti saranno affidati e specificati di volta in volta all'Appaltatore con l'emissione di appositi contratti applicativi, che saranno rubricati dal Responsabile del Procedimento.
11. I contratti applicativi avranno la forma di **modulo d'ordine** e si intenderanno conclusi all'atto del loro ricevimento da parte dell'Appaltatore. Con ciascun contratto applicativo verranno disposte le prescrizioni tecniche d'intervento.
12. Ciascun contratto applicativo nella forma di **modulo d'ordine** conterrà di regola le seguenti indicazioni:
 - a. l'oggetto degli interventi da eseguire;
 - b. la descrizione e consistenza delle lavorazioni e delle forniture in opera;
 - c. le categorie di lavoro costituenti l'intervento da realizzare;
 - d. il luogo interessato dagli interventi;
 - e. l'importo presunto dell'intervento con indicazioni delle quote riferite ai lavori ed alla sicurezza, come calcolata nel Piano di Sicurezza e Coordinamento;

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI "MAGNA GRÆCIA"
VIALE EUROPA – LOC. GERMANETO – CATANZARO

- f.* il cronoprogramma dei lavori di ciascun intervento nei casi di maggiore complessità;
- g.* i termini utili per l'esecuzione dei lavori e le penalità;
- h.* i massimali delle polizze garanzia appalto prestate per la stipula dell'Accordo Quadro.
- i.* il termine per l'emissione del certificato di regolare esecuzione;
- j.* i documenti previsti per la sicurezza (PSC, ecc.);
- k.* tutte le indicazioni relative alla tutela ambientale previste nell'articolo 15.

Il Responsabile del Procedimento, nella fase di predisposizione del singolo contratto applicativo, qualora, in rapporto alla specifica tipologia e alla dimensione dei lavori da affidare, ritenga le precedenti indicazioni insufficienti o eccessive, provvede a integrarle, a ridurle ovvero a modificarle.

13. L'Appaltatore risponde verso la Stazione Appaltante del risultato sopra indicato, rimanendo obbligato, in caso di non perfetta esecuzione dei lavori, a provvedere al ripristino a regola d'arte, con oneri a suo totale carico e fatto salvo il risarcimento di ogni ulteriore danno per l'università, ivi compresi gli oneri sopportati per le conseguenti maggiori soggezioni all'esercizio degli immobili interessati.
14. L'inadempienza dell'Appaltatore alla presa in consegna dei lavori, relativi ai singoli contratti applicativi emessi in dipendenza del presente Accordo, dà facoltà all'Università di risolvere l'Accordo stesso, ai sensi dell'articolo 1456 del c.c., e di incamerare la cauzione ai sensi dell'articolo 1382 del c.c., salvo il risarcimento del maggior danno subito.
15. L'Appaltatore non avrà nulla a pretendere in relazione al presente Accordo, fintantoché la Stazione Appaltante non dà luogo ai contratti applicativi.
16. L'Appaltatore riconosce che tutti i corrispettivi previsti nel presente Accordo comprendono e compensano gli oneri derivanti dalle prescrizioni quivi contenute e che, pertanto, in nessun caso potrà richiedere e/o pretendere ulteriori compensi a tale titolo.

ART. 3 - TERMINI DI VALIDITÀ DELL'ACCORDO QUADRO - PROROGHE

1. Il termine di validità contrattuale del presente Accordo Quadro viene stabilito in 48 mesi, indipendentemente dal fatto che l'importo contrattuale non venga raggiunto nel termine stesso e salvo, invece, che l'importo contrattuale venga raggiunto in un termine minore.
2. Il termine di cui al comma 1 decorre dalla data di emissione del primo contratto applicativo.
3. Ove, alla data di scadenza del termine di cui al comma 1, fossero in corso l'esecuzione o il completamento di lavori richiesti con moduli d'ordine emessi dalla Stazione Appaltante, esso si intenderà prorogato del tempo previsto dai moduli d'ordine stessi per l'ultimazione.
4. La protrazione dei termini di cui al comma 3 non dà all'Appaltatore alcun titolo per pretendere compensi o indennizzi di qualsiasi genere, essendosi tenuto conto di siffatte eventualità nella determinazione dei prezzi di tariffa, che comprendono e compensano ogni relativo onere.
5. Non possono essere emessi moduli d'ordine dopo la scadenza del suddetto termine di validità contrattuale del presente Accordo indicato nel comma 1.
6. Ciascun intervento richiesto da un contratto applicativo deve essere eseguito entro il periodo di termine utile specificamente previsto nel contratto applicativo stesso.
7. Nella fissazione dei termini di cui ai precedenti commi, le Parti considerano anche il normale andamento stagionale sfavorevole.
8. Non sono ammesse proroghe al termine di cui al comma 1, salvo quanto stabilito al precedente comma 3.

9. I lavori oggetto del presente Accordo e tutte le altre prestazioni dovute dall'Appaltatore sono soggetti alle condizioni ed alle prescrizioni stabilite nei documenti elencati nell'Accordo stesso, formandone parte integrante ed essenziale, anche se non materialmente allegati, in quanto l'Appaltatore dichiara di averli conosciuti ed accettati, senza eccezione alcuna.
10. Le tariffe indicate all'articolo 6 hanno valore contrattuale per le parti descrittive e prescrittive, mentre i prezzi in esse riportati hanno valore per il compenso dei lavori a misura che saranno oggetto dei contratti applicativi.
11. Tutti gli obblighi ed oneri derivanti dall'osservanza di leggi, capitolati e regolamenti richiamati dai documenti di cui sopra, nonché dalle disposizioni emanate dalle competenti Autorità che hanno giurisdizione sui luoghi dove si debbono eseguire i lavori, sono compresi e compensati nei prezzi delle tariffe anzidette.

ART. 4- IMPORTO DELL'ACCORDO QUADRO

1. L'importo complessivo presunto dell'accordo è **pari ad € _____ + IVA**. Detto importo è così composto:
 - a) € _____ + IVA (euro _____/00) importo presunto complessivo per gli interventi manutentivi oggetto del presente Accordo, al netto degli oneri per i piani di sicurezza che verranno determinati per ciascun contratto applicativo;
 - b) € _____ (euro _____/00), importo presunto stimato degli oneri per i piani di sicurezza relativi a tali interventi.
2. La Stazione Appaltante non assume alcun impegno in ordine al raggiungimento dell'importo dell'Accordo Quadro che è meramente presuntivo e rilevante ai soli fini della costituzione della cauzione.
3. L'Appaltatore per contro è vincolato all'esecuzione dei lavori e delle forniture in opera che, in base al presente Accordo, sono richiesti con specifici contratti applicativi dalla Stazione Appaltante, qualunque risulti essere l'importo complessivo finale dei contratti applicativi medesimi nei limiti definiti dall'Accordo stesso.
4. Per i lavori oggetto del presente Accordo non è concessa alcuna anticipazione sull'importo contrattuale.

ART. 5 - MODALITÀ DI AFFIDAMENTO DEI CONTRATTI APPLICATIVI

1. L'affidamento dei singoli Contratti applicativi all'Appaltatore avverrà direttamente, senza un nuovo confronto competitivo, in quanto il presente Accordo Quadro è concluso con un unico operatore economico.
2. In sede di affidamento l'Ente potrà chiedere per iscritto all'Appaltatore, ove ritenuto necessario, di completare la sua offerta, ai sensi dell'art. 54, comma 3, del D.Lgs n. 50/2016.

ART. 6 - ESECUZIONE DEI SINGOLI CONTRATTI ATTUATIVI

1. L'esecuzione dei lavori e servizi di cui ai singoli Contratti applicativi avverrà nel pieno rispetto della normativa vigente in materia di appalti pubblici e di quanto espressamente indicato negli atti di gara e nelle offerte dell'operatore economico.
2. Per i lavori di importo inferiore a € 40.000,00 sarà possibile redigere la contabilità in forma semplificata ai sensi dell'art. 210 del d.P.R. n. 207/2010.

ART. 7 - CONTABILITÀ E PAGAMENTI

1. Il pagamento delle prestazioni rese dall'Appaltatore viene effettuato separatamente per ciascun contratto applicativo.
2. Le rate di acconto relative ai soli lavori eseguiti e di cui sia stato rilasciato il certificato di regolare esecuzione sono contabilizzate, al netto del ribasso d'asta, comprensive della eventuale quota relativa degli oneri per la sicurezza, al netto della ritenuta di cui al comma 4 ed al netto dell'importo delle rate di acconto precedenti, ed elaborate ogni tre mesi. La contabilità è redatta a misura, sulla base dell'elenco prezzi posto a base di gara, in contraddittorio con l'impresa. Per le voci mancanti nell'Elenco Prezzi alle si farà riferimento al prezzario della Regione Calabria in vigore al momento dell'offerta. Nel caso in cui mancassero prezzi e descrizioni adeguate anche nel prezzario della Regione Calabria, si procederà alla formazione di nuovi prezzi. I nuovi prezzi delle lavorazioni o materiali saranno valutati:
 - desumendoli dal prezzario della stazione appaltante o dal prezzario predisposti dalle regioni e dalle province autonome territorialmente competenti, ove esistenti;
 - ragguagliandoli a quelli di lavorazioni consimili compresi nel contratto;
 - quando sia impossibile l'assimilazione, ricavandoli totalmente o parzialmente da nuove analisi effettuate avendo a riferimento i prezzi elementari di mano d'opera, materiali, noli e trasporti alla data di formulazione dell'offerta, attraverso un contraddittorio tra il Direttore dei Lavori e l'impresa affidataria, e approvati dal RUP.
3. Per l'elaborazione della contabilità sono usati strumenti informatici idonei alla computazione automatica del registro di contabilità e del successivo certificato di pagamento.
4. A garanzia dell'osservanza delle norme e delle prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori, sull'importo netto progressivo dei lavori viene operata una ritenuta dello 0,50 per cento, ai sensi dell'art. 30, co. 5bis, del D.Lgs. 50/2016, da liquidarsi, nulla ostando, in sede di conto finale.
5. L'assoggettamento delle prestazioni al regime IVA viene indicato dalla Stazione Appaltante nei singoli contratti applicativi, in osservanza della vigente normativa.
6. Il pagamento di ogni certificato di pagamento è subordinato all'acquisizione d'ufficio, anche attraverso strumenti informatici, del documento unico di regolarità contributiva (DURC) in corso di validità, dell'Appaltatore nonché di tutti gli eventuali subappaltatori. Contestualmente è acquisita la dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà dell'Appaltatore con l'elenco di tutti i subcontratti relativi ai singoli contratti applicativi.
7. La stima che determina il costo degli oneri della sicurezza, da inserire nei singoli contratti applicativi, in applicazione del PSC, viene determinata applicando i prezzi della tariffa per la sicurezza allegata al presente Accordo Quadro, previa autorizzazione del Coordinatore per la Sicurezza ove previsto; il costo degli oneri della sicurezza è contabilizzato in ciascun stato di avanzamento lavori emesso nei confronti dell'Appaltatore.
8. Qualora necessario, nell'ultimo stato di avanzamento lavori di ogni singolo contratto applicativo, si procede al conguaglio degli oneri della sicurezza, fino allo stato di avanzamento precedente e quanto effettivamente spettante all'Appaltatore stesso per la sicurezza, in considerazione di eventuali varianti.
9. Qualsiasi ritardo nella compilazione degli stati di avanzamento lavori e nel pagamento delle somme dovute in acconto è disciplinato dall'art. 4, comma 4, del D.Lgs. 231/2002.
10. I pagamenti sono subordinati alla presentazione di regolare fattura che può essere emessa dopo la consegna del certificato di pagamento debitamente firmato dal Responsabile del

Procedimento.

11. Il pagamento degli acconti è disposto entro 30 giorni dalla data di fatturazione. In ogni caso, il pagamento degli acconti è subordinato all'avvenuto e constatato adempimento dell'obbligo di cui all'articolo 15, comma 6, lett. (V) e di cui all'art. 6, per gli impianti disciplinati dal Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico 22 gennaio 2008, n. 37.
12. Il pagamento della rata di saldo o degli acconti è disposto entro 30 giorni dalla data di emissione del certificato di regolare esecuzione. In ogni caso, il pagamento della rata di saldo o degli acconti è subordinato all'avvenuto e constatato adempimento dell'obbligo di cui all'articolo 15, comma 6, lett. (V) e di cui all'articolo 6, per gli impianti disciplinati dal Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico 22 gennaio 2008, n. 37.
13. Qualora il pagamento della rata di saldo o degli acconti sia ritardato spettano all'Appaltatore gli interessi nella misura e nei termini stabiliti dal D.Lgs. 231/2002.
14. Il Codice Identificativo gara (CIG) del presente Accordo Quadro è indicato dalla Stazione Appaltante nel seguente: 99021844BD.
15. Il Codice Unico di Progetto del presente Accordo Quadro, se previsto, viene di volta in volta comunicato all'interno dei singoli contratti applicativi.
16. Il codice identificativo gara derivato (CIG derivato) relativo ai singoli contratti applicativi del presente Accordo Quadro viene indicato di volta in volta dalla Stazione Appaltante quando occorre. Il CIG derivato, quando comunicato, deve essere indicato nelle singole fatture relative ad ogni contratto applicativo.
17. I pagamenti vengono effettuati a mezzo bonifico bancario/postale sul conto corrente dedicato ex art. 3, Legge 136/2010, restando espressamente inteso che l'adempimento di tale modalità costituisce valore di quietanza, con salvezza della Stazione Appaltante da ogni responsabilità conseguente così come espressamente indicato nell'articolo 8.
18. L'Appaltatore, a pena di nullità assoluta, assume l'obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge 136/2010. Sono parimenti nulli i contratti di subappalto, subfornitori o con subcontraenti che non contengono la clausola di assunzione dell'obbligo di tracciabilità dei flussi. L'appaltatore, pertanto, con la firma del presente atto assume espressamente l'obbligo di inserire le necessarie disposizioni in tutti i subcontratti che stipulerà.

ART. 8 - TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI

1. L'Appaltatore è tenuto ad assolvere tutti gli obblighi previsti dall'articolo 3 della legge n. 136/2010 al fine di assicurare la tracciabilità dei movimenti finanziari relativi all'appalto.
2. L'Appaltatore si impegna a dare immediata comunicazione alla Stazione Appaltante ed alla Prefettura-Ufficio Territoriale del Governo della Provincia di Catanzaro della notizia dell'inadempimento della propria controparte (subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria
3. In ottemperanza all'art. 3, co. 1, Legge 136/2010, l'appaltatore dichiara il seguente conto corrente bancario sul quali verranno eseguiti i pagamenti di cui al presente contratto e soggetti all'obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari:
 - Conto Corrente Bancario IBAN _____ e indica nel Sig. _____ nato a _____ il _____ e residente a _____ alla Via _____ n. _____ codice fiscale _____ autorizzato a operare su di esso;
4. L'appaltatore si obbliga altresì a utilizzare lo stesso Conto Corrente Bancario/Postale dedicato, previa indicazione del CIG di riferimento anche per i pagamenti destinati ai dipendenti,

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI "MAGNA GRÆCIA"
VIALE EUROPA – LOC. GERMANETO – CATANZARO

consulenti, fornitori, subappaltatori e i subcontraenti. Il committente assume l'obbligo di eseguire i pagamenti di cui al presente contratto esclusivamente a mezzo bonifico bancario o postale dedicato, previa

5. Ferme le clausole risolutive espresse di cui al d.lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. e del d.P.R. n. 207/2010, oltre a quelle inserite nel presente Accordo Quadro, costituisce motivo di risoluzione del contratto ai sensi dell'art. 1456 c.c. anche l'effettuazione delle transazioni di cui all'art. 3 della Legge 136/2010 senza avvalersi di banche o della Società Poste Italiane S.p.A e qualora l'appaltatore non assolva gli obblighi previsti dall'articolo 3 della legge n. 136/2010 per la tracciabilità dei movimenti finanziari relativi all'appalto il presente contratto si risolve di diritto.

ART. 9 - MODALITÀ DI EFFETTUAZIONE DEI LAVORI

1. Con la sottoscrizione dell'Accordo Quadro l'Appaltatore si impegna a sottoscrivere gli eventuali contratti applicativi che non superino, complessivamente, il valore dell'Accordo Quadro, a semplice richiesta della stazione appaltante.
2. Il codice identificativo gara relativo agli eventuali contratti applicativi dell'Accordo Quadro sarà fornito dalla stazione appaltante se e quando saranno sottoscritti uno o più contratti applicativi.
3. In merito alle modalità di esecuzione dei singoli contratti attuativi, si veda quanto specificato nel Capitolato Speciale di Appalto e tutti gli atti di gara.
4. In ogni caso, l'Esecutore è l'unico responsabile dell'esecuzione del presente contratto in conformità alle migliori regole d'arte, della perfetta rispondenza alle condizioni contrattuali tutte.
5. Le disposizioni impartite dalla Direzione Lavori, la presenza nel cantiere del personale di assistenza e sorveglianza e qualunque altro intervento devono intendersi esclusivamente concessi per tutelare gli interessi dell'Appaltante e non diminuiscono la responsabilità dell'Esecutore.
6. L'Esecutore dovrà demolire a proprie spese quanto eseguito in difformità delle prescrizioni di cui sopra e sarà tenuto al risarcimento dei danni provocati. L'Appaltante potrà accettare tali opere; in tal caso esse saranno valutate tenendo conto dell'eventuale loro minor valore, restando obbligato l'Esecutore a eseguire, senza corrispettivo alcuno, gli eventuali lavori accessori e complementari che gli fossero richiesti per l'accettazione delle opere suddette.
7. Gli eventuali maggiori costi delle opere eseguite in difformità delle prescrizioni contrattuali o comunque impartite, non saranno tenuti in considerazione agli effetti della contabilizzazione.
8. L'Esecutore non potrà mai opporre a esonero o attenuazione delle proprie responsabilità la presenza nel cantiere del personale di direzione o di sorveglianza dell'Appaltante, l'approvazione di disegni e di calcoli, l'accettazione di materiali e di opere da parte del Direttore Lavori.

ART. 10 - VARIAZIONI

1. Nel corso dell'esecuzione dell'incarico sono ammesse variazioni in aumento o diminuzione delle prestazioni relative al presente Accordo Quadro.
2. Nel rispetto anche del criterio di cui all'art.106, comma 2 lett. a) del D.Lgs. n. 50/2016, non costituiscono varianti gli interventi disposti per risolvere aspetti di dettaglio che siano contenuti entro un importo non superiore al 10%, ai sensi dell'art.106, comma 2 lett. b).
3. Dette variazioni non implicheranno alcun onere economico ulteriore per la Stazione Appaltante e la Ditta dovrà applicare le stesse condizioni indicate nell'offerta, qualora le variazioni non superino il c.d. quinto d'obbligo, ai sensi dell'art. 106, comma 12 del codice.
4. In caso di superamento del quinto, le Parti potranno concordare variazioni al corrispettivo, in

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI "MAGNA GRÆCIA"
VIALE EUROPA – LOC. GERMANETO – CATANZARO

quanto obbligate dalle circostanze, in proporzione dell'incremento dell'impegno richiesto rispetto alla cifra offerta in sede di gara relativa all'impegno richiesto in sede di gara.

ART. 11 - CESSIONE DEI CREDITI

1. È vietata la cessione dei contratti applicativi sotto qualsiasi forma; ogni atto contrario è nullo di diritto.
2. È ammessa la cessione dei crediti, ai sensi del combinato disposto dell'art. 106, co. 13 del D.Lgs. 50/2016 e della Legge 52/1991, a condizione che il cessionario sia un istituto bancario o un intermediario finanziario iscritto nell'apposito Albo presso la Banca d'Italia e che il contratto di cessione, in originale o in copia autenticata, sia trasmesso alla Stazione Appaltante prima o contestualmente al certificato di pagamento sottoscritto dal Responsabile unico del Procedimento.
3. La cessione dei crediti praticata in violazione del precedente comma 2 dà diritto alla Stazione Appaltante di risolvere il rapporto contrattuale, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1456 c.c., con conseguente diritto della Stazione Appaltante medesima al risarcimento dei danni subiti.
4. Resta inteso che la Stazione Appaltante intende far salve, anche nei confronti dell'istituto cessionario, tutte le eccezioni e riserve da farsi valere nei confronti del cedente, comprese le eventuali compensazioni con qualsiasi credito maturato o maturando a favore della Stazione Appaltante.

ART. 12 - SUBAPPALTO

1. L'affidamento in subappalto è subordinato al rispetto delle disposizioni di cui all'art. 105 del d.lgs. n. 50/2016 e s.m.i. e deve essere sempre autorizzato dalla Stazione Appaltante. Si rimanda a quanto previsto all'art. 18 del Capitolato Speciale di Appalto.

ART. 13 - CONTROVERSIE

1. Le parti danno atto altresì che, in virtù dei principi di correttezza e buona fede, nel dare esecuzione al presente contratto e ai singoli contratti applicativi, terranno conto non solo di quanto pattuito formalmente ed espressamente in esso, ma altresì le stesse dichiarano di porsi quali parti diligenti nel salvaguardare per quanto possibile gli interessi della controparte nei limiti di un non apprezzabile sacrificio, in modo tale da garantire una piena e soddisfacente realizzazione di quanto giuridicamente pattuito. Si specifica che non potranno essere deferite ad arbitri le eventuali controversie derivanti dall'esecuzione del contratto in oggetto e, pertanto, qualora dovessero insorgere controversie sull'interpretazione o esecuzione del presente contratto, fra la stazione appaltante e l'operatore economico, queste saranno di esclusiva competenza del Foro di Catanzaro.

ART. 14 - PENALI

1. Nel caso di mancato rispetto del termine stabilito per l'ultimazione dei lavori, per ogni giorno naturale consecutivo di ritardo viene applicata una penale pari allo 1 per mille (euro uno e centesimi zero ogni mille) dell'importo finale del singolo lavoro ordinato.
2. La penale, nella stessa misura percentuale di cui al comma 1, trova applicazione anche in caso di ritardo:
 - a. nell'inizio del lavoro rispetto alla data fissata dal Direttore dei Lavori nel contratto applicativo, qualora la Stazione Appaltante non si avvalga della facoltà di cui all'articolo 12, comma

- 3, del presente Capitolato Speciale di Appalto;
- b. nella ripresa del lavoro seguente un verbale di sospensione, rispetto alla data fissata dal Direttore dei Lavori;
 - c. nel rispetto dei termini imposti dalla Direzione Lavori per il ripristino di lavori non accettabili o danneggiati;
 - d. nella mancata consegna della documentazione prevista dalla vigente normativa all'ultimazione dei lavori, così come indicata anche all'articolo 6, comma 5 (*as built*, dichiarazioni di conformità, ecc.).
3. La penale di cui al comma 2, lettera a) e lettera b), è applicata all'importo dei lavori ancora da eseguire; la penale di cui al comma 2, lettera c), è applicata all'importo dei lavori di ripristino o di nuova esecuzione ordinati per rimediare a quelli non accettabili o danneggiati.
4. Tutte le penali di cui al presente articolo sono contabilizzate in detrazione in occasione del pagamento immediatamente successivo al verificarsi della relativa condizione di ritardo.
5. L'importo complessivo delle penali irrogate ai sensi dei commi 1 e 2 non può superare il 10 per cento dell'importo contrattuale; qualora i ritardi siano tali da comportare una penale di importo superiore alla predetta percentuale trovano applicazione le disposizioni del presente Accordo Quadro e del d.lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. in materia di risoluzione del contratto.
6. L'applicazione delle penali di cui al presente articolo non pregiudica il risarcimento di eventuali danni o ulteriori oneri sostenuti dalla Stazione Appaltante a causa dei ritardi.
7. A giustificazione del ritardo nell'ultimazione del singolo lavoro l'Appaltatore non può mai attribuirne la causa, in tutto o in parte, ad interferenze con l'attività degli immobili oggetto d'intervento.

ART. 15 - PENALI - CRITERI AMBIENTALI MINIMI

Qualora nel corso dell'esecuzione dei lavori oggetto dell'appalto si verifichi un mancato rispetto dei criteri progettuali e/o delle specifiche tecniche di cui ai Criteri ambientali minimi (CAM) per l'affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l'affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l'affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi (DM 23.06.2022 n. 256 – GURI n. 183 del 08.08.2022); si applicheranno le penali indicate nel capitolato speciale d'appalto.

ART. 16 - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

1. Costituisce motivo di risoluzione del contratto ai sensi dell'articolo 1456 codice civile anche il ritardo dell'Appaltatore nell'esecuzione dei lavori tale da compromettere il rispetto dei termini contrattuali, previa diffida e sempre che l'Appaltatore non si sia adeguato alle disposizioni della Stazione Appaltante entro un termine non inferiore ai 15 giorni.
2. La Stazione Appaltante ha, inoltre, facoltà di risolvere il contratto qualora accerti comportamenti dell'Appaltatore concretizzanti gravi inadempimenti alle obbligazioni contrattuali, tra cui la mancata stipula delle polizze assicurative previste dal presente Accordo Quadro, tali da compromettere la buona riuscita dei lavori, la sicurezza e l'igiene dei lavoratori, la tutela dell'ambiente ovvero il rispetto delle relative normative, previa diffida e sempre che l'Appaltatore non abbia fornito nel termine assegnatogli idonee giustificazioni. La Stazione Appaltante ha facoltà, altresì, di procedere alla risoluzione del contratto:

**UNIVERSITÀ DEGLI STUDI "MAGNA GRÆCIA"
VIALE EUROPA – LOC. GERMANETO – CATANZARO**

- a) nei confronti dell'appaltatore sia intervenuto un provvedimento definitivo che dispone l'applicazione di una o più misure di prevenzione di cui al codice delle leggi antimafia e delle relative misure di prevenzione, ovvero sia intervenuta sentenza di condanna passata in giudicato per i reati di cui all'articolo 80 del d.lgs. n.50/2016 e s.m.i.;
 - b) qualora nei confronti dell'Appaltatore sia intervenuta la revoca dell'attestazione di qualificazione per aver prodotto falsa documentazione o dichiarazioni mendaci, risultante dal casellario informatico gestito dall'Osservatorio dei contratti pubblici;
 - c) qualora si verifichi uno degli inadempimenti l'inadempimento di cui al precedente articolo 12.
 - d) Nei casi di violazione da parte dell'Appaltatore e dei suoi dipendenti e/o collaboratori a qualsiasi titolo degli obblighi di comportamento di cui al codice di comportamento dei dipendenti pubblici nazionale (dell'art. 2, comma 3, del D.P.R. n. 62/2013 "Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell'articolo 54 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165") e di cui al Codice di comportamento dell'Università degli Studi "Magna Græcia" di Catanzaro, per quanto compatibili, codici che sono portati a conoscenza dell'Appaltatore.
3. Nei casi di cui ai commi 1 e 2 del presente articolo la risoluzione si verifica di diritto, nel momento in cui la Stazione Appaltante abbia dichiarato all'Appaltatore, a mezzo di lettera raccomandata a.r. e/o PEC, che intende avvalersi della clausola risolutiva.
4. L'Appaltatore è obbligato ad inserire in tutti i subcontratti, la clausola risolutiva espressa per il caso in cui emergano informative interdittive a carico del Subcontraente. Tale clausola deve essere espressamente accettata dal Subcontraente stesso.

ART. 17 - RECESSO

1. La Stazione Appaltante si riserva, giusto quanto previsto dall'articolo 109 del D.Lgs. 50/2016, la facoltà di recedere dal presente Accordo Quadro in qualsiasi momento per sopravvenute esigenze rimesse alla sua esclusiva valutazione.
2. Nel caso in cui la Stazione Appaltante si avvalga della facoltà di recesso l'Appaltatore sarà comunque tenuto, in difetto di contraria indicazione della Direzione dei lavori, ad ultimare l'esecuzione dei contratti applicativi in corso di adempimento.
3. Il recesso potrà essere esercitato anche per l'esistenza di motivi ostativi al rilascio delle comunicazioni o informazioni di cui al D.Lgs. 159/2011. In tale evenienza non si darà luogo al pagamento del mancato guadagno.
4. In ogni caso la Stazione Appaltante è in facoltà, a suo insindacabile giudizio, e senza necessità di motivazione, di recedere unilateralmente dal singolo Contratto Applicativo, in qualsiasi momento, indipendentemente dallo stato di esecuzione dello stesso. Il recesso ha effetto dalla data di ricevimento da parte dell'Impresa della lettera raccomandata A/R o posta certificata, con la quale la Stazione Appaltante comunica di avvalersi di tale facoltà. In caso di recesso dal Contratto Applicativo, la Stazione Appaltante è tenuta a ricevere e a pagare ai prezzi contrattuali unicamente le prestazioni o dell'Appaltatore già eseguite alla data del recesso. È escluso il diritto ad ogni eventuale pretesa, anche di natura risarcitoria, nonché ad ogni compenso indennizzo e/o rimborso, anche in deroga a quanto previsto dall'articolo 1671 c.c.

ART. 18 - IMPEGNO DI RISERVATEZZA

1. L'Appaltatore si impegna a non rivelare a terzi ed a non usare in alcun modo, per motivi che non

siano attinenti alla esecuzione dell'Accordo Quadro, le informazioni tecniche relative a procedimenti, disegni, attrezzature, apparecchiature, macchine e quant'altro venga messo a sua disposizione dalla Stazione Appaltante o di cui egli stesso venisse a conoscenza in occasione dell'esecuzione dell'accordo stesso.

2. L'obbligo di segretezza è per l'Appaltatore vincolante per tutta la durata dell'esecuzione dell'Accordo Quadro e per tutti gli anni successivi alla sua conclusione, fintantoché le informazioni delle quali l'Appaltatore stesso è venuto a conoscenza non siano divenute di dominio pubblico.
3. L'Appaltatore è inoltre responsabile nei confronti della Stazione Appaltante dell'esatta osservanza da parte dei propri dipendenti, dei propri subaffidatari e degli ausiliari e dipendenti di questi ultimi, degli obblighi di segretezza anzidetti.
4. In caso di inosservanza dell'obbligo di segretezza, l'Appaltatore è tenuto a risarcire alla Stazione Appaltante tutti i danni che alla stessa dovessero derivare.
5. È fatto divieto all'Appaltatore di fare o autorizzare terzi a fare pubblicazioni sulle progettazioni che l'Appaltatore medesimo deve eseguire o avrà compiute.

ART. 19 - TRATTAMENTO DATI PERSONALI

1. L'Appaltatore acconsente, ai sensi del d.lgs. 196/2003, per sé e per tutti i subappaltatori e/o subcontraenti facendone esplicito riferimento nei relativi contratti, al trattamento dei dati personali dal medesimo forniti nell'ambito delle attività della Stazione Appaltante, nel rispetto della suddetta legge e degli obblighi di riservatezza cui è ispirata l'attività della Stazione Appaltante sulla base delle informazioni di seguito riportate.
2. Per trattamento di dati personali ai sensi dell'articolo 4 del decreto di cui al comma 1, s'intende la raccolta, registrazione, organizzazione, conservazione, elaborazione, modificazione, selezione, estrazione, raffronto, utilizzo, interconnessione, blocco comunicazione, diffusione, cancellazione e distruzione di dati anche se non registrati in una banca dati.
3. L'Appaltatore è informato che tali dati verranno trattati per finalità istituzionali, connesse o strumentali all'attività della Stazione Appaltante per le quali si indicano a titolo esemplificativo e non esaustivo:
 - dare esecuzione ad obblighi di legge;
 - per esigenze di tipo operativo e gestionale;
 - per esigenze preliminari alla stipula del Contratto;
 - per dare esecuzione a prestazioni convenute.
4. Il trattamento dei dati avverrà utilizzando strumenti idonei a garantirne la sicurezza e la riservatezza anche automatizzati, atti a memorizzare, gestire e trasmettere i dati stessi.
5. La modalità di trattamento dei dati in argomento può prevedere l'utilizzo di strumenti automatici in grado di collegare i dati stessi anche ai dati di altri soggetti, in base a criteri qualitativi, quantitativi e temporali ricorrenti o definiti di volta in volta.
6. L'Appaltatore è informato altresì che, in relazione ai predetti trattamenti, potranno essere esercitati i diritti di cui all'articolo 7 del d.lgs. 196/2003 come di seguito riportati:
 - diritto di conoscere, mediante accesso gratuito, l'esistenza di trattamenti di dati che possono riguardarlo;
 - diritto di essere informato circa i dati del titolare e circa le finalità e le modalità del trattamento;
 - diritto di ottenere senza ritardo, a cura del titolare, ogni informazione riguardante i dati

oggetto di trattamento;

- diritto di aggiornamento o rettifica o integrazione dei dati,
- diritto alla cancellazione dei dati, trasformazione in forma anonima, blocco dei dati trattati in violazione di legge;
- attestazione che le precedenti operazioni di aggiornamento, rettifica, integrazione, cancellazione, trasformazione, blocco, ove poste in essere, sono state portate a conoscenza di coloro ai quali i dati sono stati diffusi, eccettuato il caso in cui tale adempimento risulti impossibile o comporti un impiego di mezzi manifestamente sproporzionato rispetto al diritto tutelato;
- opporsi, in tutto o in parte, per motivi legittimi, al trattamento dei dati personali che lo riguardano.

ART. 20 - CLAUSOLE 231/2001

1. L'Appaltatore si impegna ad adempiere alle proprie obbligazioni ai sensi del presente atto nel rispetto delle previsioni del D.Lgs. n. 231/2001. L'inosservanza da parte dell'Appaltatore di una qualsiasi delle previsioni del predetto decreto comporterà un inadempimento grave degli obblighi di cui al presente Accordo e legittimerà il Committente a risolvere lo stesso con effetto immediato, ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 1456 c.c., fermo restando il risarcimento dei danni eventualmente causati al Committente stesso quali, a mero titolo esemplificativo e non tassativo, quelli derivanti dall'applicazione allo stesso delle sanzioni previste dal citato decreto legislativo.

ART. 21- SPESE DI CONTRATTO E TRATTAMENTO FISCALE

1. Tutte le spese del presente contratto e dei singoli contratti applicativi, inerenti e conseguenti (imposte, tasse, diritti di segreteria ecc.) sono a totale carico dell'appaltatore compreso le spese notarili o equipollenti per la stipulazione.
2. Ai fini fiscali si dichiara che i lavori di cui al presente contratto sono soggetti all'imposta sul valore aggiunto, per cui si richiede la registrazione in misura fissa ai sensi dell'articolo 40 del D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131.

ART. 22 - DICHIARAZIONI FINALI DI LEGGE DELL'OPERATORE ECONOMICO

Dichiarazione di cui al d.P.R. 62/2013

L'Appaltatore dichiara e prende atto che gli obblighi previsti dal D.P.R. 16 aprile 2013, n. 62 si estendono anche al medesimo e come tale lo stesso si impegna a mantenere un comportamento pienamente rispettoso degli obblighi di condotta etica ivi delineati. A tal proposito le parti congiuntamente dichiarano che eventuali comportamenti elusivi od in violazione degli obblighi di condotta previsti dal D.P.R. 16 aprile 2013, n. 62 costituiscono causa di risoluzione del presente contratto.

ART. 23 - CLAUSOLE ANTICORRUZIONE

La Ditta è obbligata ad inserire in tutti i subcontratti, la clausola risolutiva espressa per il caso in cui emergano informative interdittive a carico del Subcontraente. Tale clausola deve essere espressamente accettata dal Subcontraente stesso.

Il contratto è soggetto a risoluzione nella ipotesi del mancato rispetto delle prescrizioni contenute nel Codice di comportamento dei dipendenti delle Pubbliche Amministrazioni (D.P.R. n. 62/2013) e nel Codice di comportamento dei dipendenti dell'Università (consultabili nella sezione

“Amministrazione Trasparente”, sottosezione “Disposizioni Generali”/“Atti Generali”). La Ditta si impegna ad osservare e a far osservare ai propri dipendenti e collaboratori i suddetti Codici.

ART. 24 - DICHIARAZIONE DI CUI AL COMMA 16 TER DELL’ART. 53 DEL D.LGS. 165/2001

Ai sensi e per gli effetti del comma 16-ter dell’art. 53 del D.Lgs. n. 165/2001 dichiara che non esiste alcuna situazione di conflitto ovvero di altra situazione che possa rientrare nell’ambito di applicazione del comma citato; norma il cui contenuto si dichiara di ben conoscere. La parte è altresì a conoscenza che i contratti conclusi e gli incarichi conferiti in violazione di quanto previsto dal comma 16-ter dell’art. 53 del D.Lgs. n. 165/2001, sono nulli ed è fatto divieto ai soggetti privati che li hanno conclusi o conferiti di contrattare con le pubbliche amministrazioni per i successivi tre anni con obbligo di restituzione dei compensi eventualmente percepiti e accertati ad essi riferiti.

ART. 25 - DICHIARAZIONE DI ASSUNZIONE DEGLI ONERI DI RESPONSABILITÀ NELLA GESTIONE DELL’APPALTO

L’operatore economico dichiara di assumere la piena, assoluta ed esclusiva responsabilità nell’organizzazione, gestione e controllo dell’appalto.

ART. 26 - DICHIARAZIONE DI CONOSCENZA DELLE PRESTAZIONI OGGETTO DELL’APPALTO

Ai fini della disciplina minuta e dettagliata dell’esecuzione del contratto e delle prestazioni dell’operatore economico, le parti di comune accordo, rinviando al capitolato speciale quale documento contrattuale.

L’operatore dichiara a tal fine di essere pienamente edotto delle prestazioni da svolgere essendo le medesime indicate in modo chiaro ed esaustivo nel capitolato speciale; sempre a tal fine dichiara di non avere nulla da osservare. Dichiara inoltre che il corrispettivo dovuto dalla stazione appaltante per l’esecuzione delle prestazioni è pienamente remunerativo.

Letto, confermato e sottoscritto, li

L’UNIVERSITA’

LA SOCIETA’

L’UFFICIALE ROGANTE